

Premi sportivi: torna l'esenzione da ritenuta sotto i 300 euro

L'art. 45, comma 9, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 reintroduce l'esenzione dalla ritenuta d'acconto del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300,00 euro annui per atleta, a decorrere dal 29 febbraio 2024. Il nuovo intervento normativo recepisce quanto già previsto in via transitoria dal d.l. 215/2023 (c.d. Milleproroghe)

Con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e in particolare con l'articolo 45, comma 9, il legislatore interviene nuovamente sul tema delle ritenute fiscali applicabili ai premi sportivi dilettantistici: dispone infatti la norma che le somme erogate a un medesimo atleta nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, fino a un massimo complessivo annuo di 300,00 euro, tornano a essere **esenti dall'applicazione della ritenuta del 20%**.

L'esenzione si applica alle somme corrisposte a partire dal 29 febbraio 2024 e:

- è in deroga all'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20% di cui all'art. 25, comma 1, del d.P.R. 600/1973,
- è prevista nel limite complessivo di 300,00 euro per ciascun periodo d'imposta e per ciascun percettore.

Per una corretta applicazione della norma è utile ricordare alcuni aspetti operativi rilevanti:

Il superamento della soglia

Il limite di 300 euro non costituisce una franchigia esente: al superamento della soglia l'intero importo del premio diventa soggetto a ritenuta d'acconto del 20%.

Autocertificazione del beneficiario

L'esenzione viene applicata previa **autocertificazione** dell'atleta beneficiario che attesti di **non aver superato il limite dei 300 euro** percepiti dalla medesima ASD o SSD nel periodo d'imposta. In assenza di tale dichiarazione, il soggetto erogante è tenuto ad applicare la ritenuta per intero.

Limite riferito per società sportiva

Il limite di 300 euro annui **non è soggettivo**, cioè **non riguarda la totalità dei premi percepiti** da uno stesso sportivo nel complesso, bensì l'importo **erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario**. Ciò significa che un atleta può percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell'esenzione.

Adempimenti fiscali

Se l'importo del premio è **inferiore alla soglia dei 300 euro** (e viene resa l'autocertificazione), non si applica alcuna ritenuta, e il premio non va dichiarato dal percettore.

Se invece è **superiore alla soglia**, la ritenuta del 20% si applica sull'intero importo e costituisce tassazione definitiva. Anche in questo caso, quindi, il premio **non va inserito nella dichiarazione dei redditi del percettore**.

La società sportiva dovrà in ogni caso:

- **versare la ritenuta** eventualmente applicata;
- **compilare il Modello 770**, riportando gli importi corrisposti, anche se non soggetti a ritenuta, ma comunque classificati come premi sportivi.

Decorrenza e coordinamento con la normativa precedente

Ricordiamo che con l'art. 3, comma 12-undecies, del d.l. 215/2023 (convertito con modificazioni dalla l. 18/2024), era stata introdotta l'esenzione per i premi sportivi dilettantistici sotto i 300 euro fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025, in assenza di ulteriori disposizioni, era tornata ad applicarsi la disciplina ordinaria: la ritenuta del 20% doveva quindi essere operata anche su importi inferiori alla soglia dei 300 euro.

Con il d.lgs. 33/2025, la soglia di esenzione è stata nuovamente introdotta, con **decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024**, cioè in continuità con quanto previsto dal Milleproroghe, e dunque applicabile anche alle somme erogate dal 1° gennaio 2025 in poi.

Attenzione però: **rimane scoperto il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2024**, durante il quale la ritenuta doveva essere applicata anche su premi inferiori a 300 euro. Sarà dunque necessario, ai fini di una corretta gestione fiscale degli adempimenti riferiti al 2024, tenere conto di questa finestra temporale.